

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2688

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Istituzione di una commissione di studio  
sulla violenza politica negli anni 1944-1948

*Presentata il 24 aprile 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo decenni di reticenze e di silenzi cominciano ad emergere notizie, riscontri e rivelazioni sui tristi fatti che insanguinarono specialmente l'Emilia-Romagna ed in genere il nord d'Italia nel periodo dell'immediato dopoguerra. Si tratta però, al momento, di rivelazioni e di scoperte parziali, episodiche e viziate da polemiche: né manca il sospetto che le luci parziali che si vanno accendendo possano servire a creare ombre più profonde.

L'aprirsi di qualche spiraglio, tuttavia, ha contribuito a ridestare nella società un desiderio di conoscenza e di verità: desiderio che molti conservavano in cuore ma che, fino a qualche tempo fa, sembrava impossibile realizzare. Non a caso l'attuale momento politico del Paese è caratterizzato da una revisione storica del passato, tesa a riconciliare la comunità nazionale su fatti che l'hanno profondamente divisa soprattutto nel dopoguerra. La vicenda

delle « foibe » ed il modo civile con cui è stata affrontata sono emblematici di un mutato clima sociale e politico del nostro Paese.

È innegabile che fra il 1944 ed il 1948 ci fu, in molte realtà del nord-Italia e dell'Emilia-Romagna in particolare, un terrore di massa che, in nome della Resistenza, ma, in realtà, in un'ottica marxista, colpì vari innocenti fra cui cattolici e laici, colpevoli soltanto di credere ai valori della libertà e del solidarismo.

Di tutto questo non è mai stato fatto cenno nelle iniziative promosse e finanziate dai vari governi nazionali succedutisi in questi anni e dagli enti locali, preferendosi spesso enfatizzare la vicenda della Resistenza senza tentare, ad esempio, una seria analisi storica della sua reale dimensione e del consenso effettivo riscontrato presso l'opinione pubblica. Si sono sempre ricordati giustamente i massacri ad opera dei nazifascisti, ma nulla

è stato detto sulle pagine oscure della Resistenza e sulle motivazioni di quei partigiani che combatterono una dittatura non certo per ripristinare la libertà, ma per instaurarne una di segno opposto ed altrettanto, se non di più, brutale come quella comunista.

In questo senso si è preferito collegare la nascita della Repubblica all'antifascismo, mentre sarebbe stato opportuno e doveroso fare riferimento all'antitotalitarismo e ad ogni forma di dittatura.

Il richiamo all'antifascismo ed alla Resistenza, in sé giusto se riferito ad ogni forma di totalitarismo, è servito, in questi anni, a certe forze della sinistra per mascherare la loro natura antidemocratica e legittimarle di fronte all'opinione pubblica, nonché per attenuare la pesante responsabilità che esse ebbero nel creare, in molte zone d'Italia e soprattutto in Emilia-Romagna, un clima da guerra civile e nel contrastare violentemente le scelte sulle quali oggi si riconosce l'intero popolo italiano.

Si tratta ora di cogliere questa tensione della società; di governarla e di soddisfarla evitando strumentalizzazioni, polemiche faziose, accuse indiscriminate ed assoluzioni altrettanto indiscriminate.

Spente le passioni di quel periodo, placatasi forse l'acerbità dei lutti, maturate le condizioni per una indagine seria ed obiettiva sul piano storico e politico, sembra doveroso promuovere una ricerca ad ampio raggio su questi temi.

Non si intendono rialzare vecchi steccati, né risvegliare divisioni o dolori. Si mira invece a comporre tutto alla luce della verità: perché solo nella verità sarà possibile chiudere definitivamente le pendenze che per cinquant'anni sono rimaste aperte.

Da diverso tempo e da molte parti pervengono richieste per un'iniziativa al riguardo. La chiedono le famiglie colpite da fatti di sangue. La chiedono le associazioni della Resistenza.

La chiedono le nuove generazioni, che rifiutano tanto le mitizzazioni che le demonizzazioni. La chiedono, infine, le nostre coscienze.

Per questo si propone il presente progetto di legge che, fuori e contro ogni strumentalizzazione per ogni partito preso, tende a ricercare ed a scoprire — per quanto ancora possibile — la verità sui fatti del dopoguerra e, sulla base della verità, riabilitare gli uccisi incolpevoli, riconoscere dignità a tutti i morti, consentire a tutti gli stessi colpevoli — ormai esenti da rischi di punizione — di riacquistare la libertà interiore e la pace che derivano dal riconoscimento delle proprie responsabilità; ed insieme tende a ricostruire ed a documentare, sempre con intenti di verità storica, la situazione, la lotta politica e le tensioni sociali degli anni dell'immediato dopoguerra.

La proposta di legge verte sulla promozione e sul sostegno di un programma di studi, da affidare ad una commissione di studio qualificata, capace di coinvolgere tutte le componenti sociali e culturali interessate alla questione.

L'articolo 1 istituisce una commissione di studio avente il compito di effettuare un programma di studi e di ricerche del quale sono elencate le finalità, in conformità alle ragioni profonde esposte.

L'articolo 2 disciplina la composizione, l'elezione ed il funzionamento della commissione di studio.

L'articolo 3, indica senza pretese di esaustività, e quindi senza limitare l'autonomia e l'iniziativa della commissione di studio, alcune possibili linee di azione e di ricerca.

L'articolo 4 regola le procedure di esame, di approvazione e di verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del programma e dei progetti di ricerca elaborati dalla commissione di studio.

L'articolo 5 disciplina gli aspetti finanziari derivanti dall'attuazione della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione di studio sui fatti verificatisi nel territorio dell'Emilia-Romagna e delle altre regioni dell'Italia del nord negli anni 1944-1948, di seguito denominata « commissione ».

2. La commissione effettua ricerche e studi finalizzati, tra l'altro:

*a)* a definire il numero e l'identità delle persone uccise o scomparse nel periodo 1944-1948, la cui uccisione o scomparsa possa in qualche modo essere collegata a moventi politici o ad azioni compiute con la motivazione o il pretesto della lotta politica; a chiarire le circostanze in cui tali uccisioni e scomparse sono avvenute;

*b)* a rintracciare e ad identificare i resti delle persone di cui alla lettera *a)*;

*c)* a ricostruire, documentare ed illustrare, con intenti di verità storica, la situazione, la lotta politica e le tensioni sociali degli anni 1944-1948, nonché i rischi di involuzioni antidemocratiche verificatisi in tale periodo.

## ART. 2.

1. La commissione è formata da nove membri, scelti tra docenti universitari ed esperti del periodo storico degli anni 1944-1948, e nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La commissione elegge, nel proprio seno, il presidente, e disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un regolamento interno.

3. La commissione dura in carica tre anni, ferma restando la possibilità, qualora il programma di ricerche e di studi si protragga oltre tale termine, di una sua proroga, nel quale caso è rinnovato il mandato dei membri sino all'ultimazione del programma.

4. Il trattamento economico ed i rimborsi del presidente e degli altri membri della commissione sono definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1.

#### ART. 3.

1. La commissione, dotata di autonomia scientifica, assicura l'imparziale collaborazione nel programma di ricerche e di studi delle associazioni pubbliche e private ritenute in grado di offrire contributi, nonché degli enti e dei soggetti privati che hanno svolto studi, ricerche o raccolto documentazioni, anche inedite, sui fatti oggetto del medesimo programma.

2. La commissione raccoglie, altresì le segnalazioni, le testimonianze, le documentazioni e le indicazioni dei familiari delle persone uccise o scomparse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), nonché le notizie comunque ad essa pervenute in materia.

3. La commissione segnala all'autorità competente le notizie e le informazioni acquisite al fine di un eventuale azione giudiziaria.

#### ART. 4.

1. Entro sei mesi dal proprio insediamento, la commissione sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'approvazione, il programma di ricerche e di studi, corredati dagli specifici progetti esecutivi.

2. Il programma di cui al comma 1, indica, altresì, la eventuale necessità o l'opportunità di affidare lo svolgimento delle ricerche e degli studi ad istituti universitari, ad istituti di ricerca storica e sociale, ad enti, ad associazioni o a singoli studiosi particolarmente qualificati.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri approva il programma di cui al comma 1 entro un mese dalla sua presentazione, ed autorizza la stipula delle convenzioni e dei contratti di prestazione d'opera previsti nei progetti esecutivi. In caso di mancata approvazione il Presidente del Consiglio dei ministri rinvia il programma alla commissione, con le relative osservazioni ai fini dell'adeguamento.

#### ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





€ 0,26



\*14PDL0030310\*